

**Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (BUR n. 134/2004) –
Testo storico**

**ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CENTRO STUDI
TRANSFRONTALIERO” DI COMELICO E SAPPADA**

**Art. 1 - Partecipazione alla costituzione della Fondazione
“Centro Studi Transfrontaliero”.**

1. La Regione del Veneto riconosce e sostiene la specificità strategica del Comelico e Sappada come zona transfrontaliera caratterizzata da vitali rapporti di vicinanza e legami etnici e religiosi con l’Alta Pusteria e l’Austria finalizzati alla creazione di scambi culturali, commerciali, economici e turistici ed alla tutela e valorizzazione dell’ambiente montano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme alla Comunità montana del Comelico e Sappada e alla Provincia di Belluno, alla istituzione della Fondazione “Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada”, che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile e avrà sede in S. Stefano di Cadore, capoluogo comprensoriale.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

- a) sostenere e sviluppare la creatività e la ricerca letteraria, artistica e scientifica a difesa e valorizzazione dei valori umani ed etici, delle tradizioni culturali e religiose;
- b) individuare valori ed interessi condivisibili che abbiano una chiara valenza culturale, sociale ed economica pur nel rispetto della specificità;
- c) istituire un "forum permanente" di incontri, analisi e discussioni al fine di produrre azioni comuni tese a promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, lo sviluppo dell’economia, del turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura, ivi comprese le attività silvo-pastorali e le produzioni tipiche;
- d) essere lo strumento per la creazione e lo sviluppo di un partenariato euroalpino che promuova l’incontro, lo scambio, l’adeguazione reciproca, la collaborazione e la solidarietà tra paesi vicini;
- e) sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali considerandole quale valore e risorsa culturale ed identitaria.

Art. 2 - Competenza per l'adozione degli atti di fondazione.

1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall’articolo 1, autorizza il Presidente a sottoscriverne l’atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della

Regione alla Fondazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.

Art. 3 - Rappresentanti della Regione nella Fondazione.

1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Relazione annuale.

1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 5 - Contributi annuali.

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 200.000,00 per l'anno 2005, per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'esercizio 2005 e quantificati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate sull'u.p.b. U0009 "Contributi e partecipazioni in enti ed associazioni" del bilancio pluriennale 2004-2006.